



REGISTRO GENERALE N. 154 del 19/04/2024

COMUNE DI SILANUS

Comune de Silanos

AREA AMMINISTRATIVA E AA.GG.

DETERMINAZIONE N. 94 del 19/04/2024

PROPOSTA N. 202 del 15/04/2024

OGGETTO: ASSICURAZIONI COMUNE - AFFIDAMENTO SERVIZIO BROKERAGGIO - CIG: B140F226EE

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Viste le deliberazioni della G.C. n. 106 del 30.12.2005 e n. 56 del 27.05.2009 relative all'istituzione delle posizioni organizzative;

Visto il Decreto Sindacale relativo al conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;

Visto il Bilancio per l'anno in corso di formazione;

Rilevato che la gestione dei contratti assicurativi stipulati dal Comune, a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici, in quanto si è in presenza di un mercato particolarmente complesso che nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;

Dato atto che all'interno dell'amministrazione non è presente una figura professionale dotata di una adeguata preparazione specialistica della materia;

Ritenuto pertanto necessario - attesa la complessità e la specificità della materia - avvalersi di un soggetto professionalmente qualificato nel settore, ottimizzando, ove possibile, il rapporto costi/prestazioni;

Ravvisata pertanto la necessità di affidarsi ad un servizio di brokeraggio assicurativo, finalizzato alla gestione amministrativa dei contratti di assicurazione e dei sinistri in corso;

Accertato che il servizio di Brokeraggio Assicurativo non comporta oneri, né presenti né futuri, per il Comune in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi e sarà costituita da una provvigione calcolata sui premi annuali netti delle polizze stipulate;

Che pertanto l'affidamento non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi di bilancio dell'Ente;

Visti:

- l'art.192 del D.lgs.267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto s'intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;



- l'art. 17 comma 1 del D.lgs. 36/2023 laddove dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., a mente del quale la stazione appaltante può procedere, nelle ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. e), all'affidamento diretto tramite determina a contrarre, che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo del medesimo, il fornitore individuato e le ragioni della scelta, incluso il possesso dei requisiti generali e di capacità tecnico-professionale;

- l'art. 50, comma 1, lettera b, del D.lgs 36/2023 secondo cui, salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Atteso che il ricorso ad una procedura aperta comporterebbe un inutile dispendio di energie e tempo nonché un uso irrazionale delle risorse pubbliche, in contrasto rispetto alla duplice volontà di questa Amministrazione di garantire il servizio in oggetto nel più breve tempo possibile e con contenimento dei costi, alla luce dei principi di economicità e tempestività di cui alla normativa vigente;

Ritenuto quanto all'ipotesi di affidamento di servizio, che lo stesso non può essere acquisito mediante il ricorso a convenzioni CONSIP, in quanto non sono attualmente attive in CONSIP convenzioni relative allo stesso, né convenzioni relativi a servizi comparabili, poiché trattasi non di una consulenza pura ma di una commistione tra prestazione d'opera intellettuale ed appalto di servizi, né, per gli stessi motivi, può essere acquisito mediante il ricorso al M.E.P.A., per cui è possibile procedere in modo autonomo;

Preso atto che l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi è riferito a servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015);

Ribadito di non utilizzare, per le ragioni sopra illustrate, il Mercato elettronico della pubblica amministrazione né di avvalersi della piattaforma telematica regionale per lo svolgimento della procedura;

Considerato che, per l'affidamento del servizio/della fornitura in parola è stato contattato il fornitore: "Manconi Consulenza Assicurativa" azienda di brokeraggio con sede in Via Irlanda n. 14, Quartu S'Elena il quale ha formulato la seguente offerta provvisoria:

5% per quanto concerne le RC auto e il 10% per quanto concerne le restanti tipologie di contratti assicurativi;

Che per la prestazione del servizio, summenzionato, sulla base dell'ammontare dei premi attuali, la provvigione risulterebbe pari a circa € 1.573,35 annui, e che è intendimento dell'ente procedere all'affidamento per n. 2 anni per un importo complessivo di circa € 3.146,70;

Preso atto che essendo l'importo contrattuale del servizio inferiore ad 140.000,00 euro, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art.



50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, con decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Precisato che, ai sensi del citato art. 17 comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto tramite determina a contrarre, che contenga in modo semplificato l'oggetto dell'affidamento, l'importo del medesimo, il fornitore individuato e le ragioni della scelta come qui di seguito riassunte:

- 1) Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: attività di brokeraggio consistente in attività di consulenza nell'individuazione, acquisto e gestione delle coperture assicurative previa ricerca all'interno del mercato delle condizioni più idonee per l'Ente;
- 2) Importo del contratto: costo presunto della provvigione pari a € 3.146,70 per n. 2 anni. Detta remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi. Il Servizio di Brokeraggio Assicurativo non comporta pertanto oneri, né presenti né futuri, per il Comune di Silanus;
- 3) Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- 4) Clausole ritenute essenziali: garantire le coperture assicurative per l'Ente attraverso l'analisi preliminare rischi, assistenza e consulenza, esecuzione e gestione polizze, assistenza e gestione sinistri;

Visto il contratto predisposto e ritenuto di doverlo approvare;

Dato atto che è stato acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il codice identificativo della gara;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Vista la regolarità del DURC;

Dato atto infine che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7/8/1990 n.241, relativamente al contenuto del presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi della legge n. 190/2012 e D.P.R. n. 62/2013;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

Di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, con determinazione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a favore dell'operatore economico "Manconi Consulenza Assicurativa" azienda di brokeraggio con sede in Via Irlanda n. 14, Quartu S'Elena, P.IVA 03830460923, Iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi con matricola n. B000550696 e al n. 300475 del Registro delle imprese di Cagliari;

Di affidare il servizio di brokeraggio per n. 2 anni con decorrenza dal 22 aprile 2024 e scadenza al 21 aprile 2026 alle condizioni di cui al contratto che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che le provvigioni poste a carico delle compagnie di assicurazione per il periodo sono le seguenti:

- sulle polizze RC auto: 5%;

Piazza Municipio, 1 - 08017 Silanus (NU) - Tel 0785840001/840042

protocollo.silanus@pec.comunas.it



- sulle polizze diverse da RC auto: 10%;

Di dare atto che per la prestazione del servizio summenzionato pur essendo gratuito per l'ente, il compenso spettante al broker viene corrisposto direttamente dalle compagnie assicuratrici e che lo stesso, sulla base dell'ammontare dei premi attuali e pari a circa € 1.573,35 annui;

Di ribadire che il Servizio di Brokeraggio Assicurativo non comporta oneri, né presenti né futuri, per il Comune di Silanus, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi e sarà costituita da una provvigione calcolata sui premi annuali netti delle polizze stipulate e pertanto l'affidamento non necessita di copertura finanziaria diretta con fondi di bilancio dell'Ente;

D.ssa B. Angela Motzo

Responsabile del Servizio

Daniela Licheri

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni.

, lì 19/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LICHERI DANIELA